

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

20.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE

	PAG.
Missione:	
PRESIDENTE	229
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 (Approvato dalla XII Commissione del Senato) (1758);	
GARGANO: Norme concernenti la produzione e la vendita dei cosmetici (564);	
COLOMBA ed altri: Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici (1219)	229
PRESIDENTE	229, 233
CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA	230

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Anselmi Tina è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (1578); e delle proposte di legge Gargano: Norme concernenti la produzione e la vendita dei cosmetici (564); Colomba ed altri: Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici (1219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazio-

La seduta comincia alle 11,50.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

ne della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976, già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 maggio 1980; e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Gargano: « Norme concernenti la produzione e la vendita dei cosmetici »; e dei deputati Colomba ed altri: « Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 13 novembre 1980 il relatore, onorevole Maria Pia Garavaglia, aveva concluso la relazione. Pertanto, dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA. Un elemento di costume che caratterizza la società industrializzata del nostro tempo è la maggiore cura prestata da uomini e donne al proprio corpo, al proprio aspetto esteriore. Di qui l'enorme diffusione dei cosmetici nel nostro paese — anche se risulta che il 50 per cento circa della popolazione italiana non ne ha mai fatto uso — ed il conseguente aumento della produzione che è arrivato quasi a triplicarsi. Nel 1978 si sono spesi 1.498 miliardi per una commercializzazione di oltre un miliardo e 400 milioni di pezzi. Il rischio tecnologico dei cosmetici è, negli ultimi anni, aumentato parallelamente alla loro maggiore diffusione. In Italia non ci sono precise norme che facciano obbligo al produttore di dichiarare la composizione qualitativa e quantitativa. La pubblicità rimane l'unica fonte d'informazione a disposizione del consumatore per garantire l'innocuità, l'igienicità, l'efficacia ed il prezzo dei prodotti di bellezza. La situazione è caratterizzata da prezzi esosi per pagare confezioni di lusso, pubblicità menzognere, tanta acqua ed ingredienti incontrollati. In definitiva, il consumatore viene a contatto con sostanze del tutto sconosciute. In assenza di precise norme non pochi sono i preparati ai quali vengono attribuite, apertamente o velatamente, proprietà cosmetiche eccezionali se non, addirittura, terapeutiche. La tutela della salute è, in questo settore, affidata esclusivamente ai pro-

duttori. Il danno di natura tossicologica dei cosmetici può derivare, quindi, dalla presenza di sostanze con attività terapeutica abusivamente aggiunte, da impurezze e materie prime scadenti o dalla presenza, addirittura, di agenti mutageni quali quelli riscontrabili nelle tinture per capelli. Usiamo prodotti che venendo a contatto con le labbra e con le mucose della bocca possono essere ingerite o con prodotti che, venendo a contatto con la zona perioculare possono arrivare al liquido congiuntivale ed il loro uso continuato, quindi, può provocare danni rilevanti. Il rischio tossicologico dei cosmetici di applicazione cutanea può provocare, in alcuni casi, una tossicità generale e ciò deve indurci, quindi, ad essere seriamente preoccupati per la salute del normale consumatore ed ancor più per quella di chi è costretto a far uso di tali prodotti per poter svolgere il proprio lavoro.

Le ragioni che impongono una legge quadro nel settore cosmetico sono molteplici; ragioni di carattere internazionale e a livello di Comunità europea; ragioni di opportunità, data l'enorme diffusione dei prodotti cosmetici e gli interessi che questi coinvolgono.

È nell'interesse dei produttori una regolamentazione chiara, semplice e snella che elimini quanto possibile la concorrenza sleale di produttori senza scrupoli, che riduca i tempi, le modalità e le pratiche obiettivamente necessarie ai controlli sulla produzione ed elimini, per quanto possibile, le possibilità di « vivacchiare » sulle capziosità e sulle incertezze, che restituisca credibilità alla produzione nazionale al fine di favorirne prestigio e diffusione sul piano internazionale.

È nell'interesse dei consumatori, e indirettamente dei produttori impegnati sul piano tecnico e scientifico, una legislazione che li garantisca della qualità dei prodotti cosmetici, dell'innocuità e atossicità a medio e lungo termine. Una legislazione che regolamenti e moralizzi lo strumento della propaganda commerciale dal momento che un uso incontrollato e sleale della medesima può turbare pro-

fondamente equilibri fondati su dati obiettivi di qualità e serietà professionale.

Certo, è scoraggiante constatare che dopo tanti ritardi il Governo presenti un disegno di legge sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti cosmetici in adeguamento alla direttiva CEE n. 768 del 27 luglio 1976 senza alcuna modifica rispetto a quello presentato nella passata legislatura e, quindi, senza aver tenuto nel benché minimo conto le proposte che erano già state avanzate concordemente da questa Commissione per migliorare un testo che già allora apparve inadeguato e che ora lo è molto di più perché, nel frattempo, è stata approvata la legge istituzionale del servizio sanitario nazionale. Il Governo si è pedissequamente adeguato alle direttive, fino ad accettare la reintroduzione sul mercato nazionale di sostanze da noi vietate per la loro riconosciuta nocività. Le direttive europee in fatto di nocività sono puramente indicative e nulla vieta, quindi, che possa esservi una legislazione più restrittiva. Il provvedimento che stiamo esaminando (che non è quello presentato dal Governo) è stato modificato e migliorato dal Senato; anche se, secondo noi, in modo ancora insufficiente, in quanto non tiene conto della legge n. 833 (mi riferisco in particolare ad alcuni articoli della proposta di legge approvata dal Senato) e gli allegati non sono stati minimamente modificati, nonostante sia praticamente pronta la nuova direttiva CEE.

Il poter accedere in qualsiasi momento ai locali di produzione o di confezionamento o presso il deposito dell'importatore o del distributore dei prodotti cosmetici al fine di effettuare ispezioni o procedere al prelievo di campioni, il poter disporre l'adozione di particolari cautele; diffide, fino al temporaneo divieto di immissione in commercio dei prodotti, non sono funzioni delegate dalla regione all'autorità sanitaria locale (così come previsto dal disegno di legge approvato al Senato), ma sono funzioni proprie dei comuni che le esercitano attraverso le unità sanitarie locali. Più esattamente, esse riguardano il sindaco, come autorità

sanitaria locale, e gli operatori dei servizi di prevenzione individuati ai sensi dello articolo 21 della legge n. 833 direttamente o come strumenti tecnici che preparano gli atti in base ai quali si adottano le decisioni da parte dell'autorità sanitaria locale. Le imprese, quindi, devono fornire alle unità sanitarie locali, che ne facciano motivata richiesta, e non alle Regioni, le informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze contenute nei prodotti.

A proposito dei controlli, la relatrice onorevole Garavaglia si è detta preoccupata, secondo quanto risulta dal resoconto stenografico, della non uniformità su tutto il territorio nazionale del tipo di controllo ed ha ipotizzato, mi è sembrato di capire, un meccanismo di controllo centrale che possa disporre di strumenti di indagine e di controllo efficaci e tecnologicamente più avanzati di quelli che si possono mantenere in periferia.

Nessuno pensa che ognuna delle 660 unità sanitarie locali debba avere l'attrezzatura necessaria, ma facciamo riferimento ai servizi multinazionali; sarà, quindi, la programmazione regionale a definire quanti dovranno essere. In tale settore le indagini dovranno essere eseguite in conformità alle indicazioni, in base ai decreti ministeriali, fornite dall'Istituto superiore di sanità che deve indicare i metodi di analisi per il controllo della purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici, al fine di garantire la sicurezza, intesa come tollerabilità generale, innocuità, atossicità acuta e cronica e determinare i criteri in ordine alla idoneità per locali ed attrezzature. Sarà il decreto ministeriale a stabilire i limiti di purezza batteriologica e chimica ed i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed i singoli componenti, senza contare che compiti specifici in materia spettano alla legislazione regionale, la quale dovrà rispettare *standard*, limiti e metodiche che garantiscano l'uniformità su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda gli allegati, sottolineo il fatto che essi non sono stati

minimamente modificati nonostante sia praticamente pronta la nuova direttiva CEE. Essi, infatti, sono di difficile lettura: mi riferisco in particolare all'allegato n. 2 che ha una nomenclatura straniera e non in ordine alfabetico. Si tratterà, quindi, di rivedere gli allegati modificando le denominazioni previste, secondo i risultati di studi molto attendibili effettuati anche presso l'Istituto superiore di sanità. Durante l'iter legislativo di questo provvedimento di legge sarà anche necessario mobilitare a tale scopo gli uffici studi del Ministero e della CEE.

Riteniamo giusto quanto previsto nella nostra proposta di legge con la quale introduciamo una lista positiva per quanto attiene i conservanti e con l'aggiunta dell'elenco delle sostanze vietate con i decreti ministeriali del 18 giugno 1976 e del 7 marzo 1979. Riteniamo altresì giusto prevedere che entro un termine breve il ministro provveda, con proprio decreto, a determinare l'elenco positivo delle sostanze e prodotti che è consentito impiegare nella preparazione dei prodotti e che tale elenco sia aggiornato ogni 6 mesi. Ottimo sarebbe definirlo per la prima volta nel presente provvedimento.

Non siamo assolutamente d'accordo sull'ipotesi di istituire una commissione consultiva per aggiornare gli elenchi e per dare suggerimenti (questa storia, poi, delle commissioni consultive istituzionalizzate si ripresenta ogni volta che legiferiamo sui singoli problemi, per ultimo quello riguardante la conservazione e la distribuzione del sangue umano).

La legge di riforma sanitaria stabilisce che è l'Istituto superiore di sanità, oltre all'Istituto superiore di prevenzione del lavoro, l'organo tecnico-scientifico di consulenza del servizio sanitario nazionale. Nessuno vieta al ministro della sanità di sentire, oltre agli istituti suddetti che sono gli organi tecnico-scientifici, altri organismi quali le associazioni, le categorie, gli esperti che, di volta in volta, ritenga più opportuno. Quello che vogliamo evitare è l'istituzionalizzazione di commissioni consultive che non solo non portano reali vantaggi ma, spesso, sono fon-

te di pastoie burocratiche e di inefficienza piuttosto che di efficacia.

La nostra preoccupazione, come quella, credo, di chiunque in questa Commissione, è di tutelare il consumatore e di dare certezza legislativa al produttore. Da quanto ci risulta, l'indicazione nell'etichetta della composizione non solo qualitativa ma anche quantitativa delle sostanze impiegate, non metterebbero in pericolo il segreto industriale perché senza la descrizione del metodo di preparazione non si riuscirebbe a riprodurre il cosmetico. D'altra parte anche negli Stati Uniti d'America, dove esiste il segreto industriale, è obbligatorio indicare nell'etichetta la qualità e la quantità delle sostanze usate. Ciò dovrebbe in parte garantire (fugando i dubbi sollevati dalla relatrice) il segreto industriale. È giusto, poi, che il consumatore sappia la qualità ed il tipo dei cosmetici che acquista.

Riteniamo importante introdurre nel provvedimento anche una norma sulla cosiddetta pubblicità ingannevole, prevedendo che chi usa nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei prodotti cosmetici denominazioni che attribuiscono a tali prodotti caratteristiche ingannevoli, non solo sia punito con la sanzione amministrativa, ma sia tenuto anche a pubblicare una rettifica con gli stessi mezzi o con lo stesso risalto utilizzati nella pubblicità. Ciò sarebbe un fatto nuovo e positivo in quanto tiene conto delle richieste dei consumatori relativamente alla problematica della pubblicità del prodotto.

Approvare urgentemente questo provvedimento di legge è necessario e significa anche dare certezza giuridica ai produttori ed importatori senza con ciò penalizzare la nostra produzione conforme alle leggi. Il mancato accoglimento della direttiva CEE comporta l'impossibilità di esportare i nostri prodotti negli altri paesi della CEE e la possibilità, invece, che i cosmetici (non conformi alle normative in materia) prodotti in altri paesi, vengano immessi sul nostro mercato.

Dobbiamo dare atto all'industria italiana di essersi adeguata spontaneamente al-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1980

la direttiva; ma l'ingresso nel nostro paese di prodotti non conformi alle leggi crea una situazione di pericolosità per i consumatori ed una situazione di concorrenza sleale verso i nostri produttori, a molti dei quali, ripeto, dobbiamo dare atto di aver anche adottato un codice di autodisciplina pubblicitaria.

Siamo consapevoli dell'importanza del problema al nostro esame e siamo quindi pronti ad affrontare i vari aspetti del problema in sede di Comitato ristretto, purché si abbia come obiettivo principale la tutela della salute dei consumatori e, contestualmente, la preoccupazione di dare certezza giuridica ai nostri produttori e la possibilità di esportare i prodotti su mercati internazionali più ampi.

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo è impegnato alle ore 12 al Senato, rinvio il seguito della discussione dei provvedimenti ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO